

**ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI
SERVIZI AMMINISTRATIVI, INFORMATICI, BIBLIOTECARI E TECNICI DI
SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA**

TRA

l'Università degli Studi di Udine (Codice Fiscale 80014550307), nel seguito "Università di Udine", con sede legale in Udine, via Palladio 8, -33100 Udine, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore* prof. Roberto Pinton, per la carica e agli effetti del presenta atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non i proprio, ma in qualità di rappresentante legale autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2021

E

l'Università degli Studi di Trieste (Codice Fiscale 80013890324), nel seguito "Università di Trieste", con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1, -34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore* prof. Roberto Di Lenarda, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non i proprio, ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2021

E

la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA (Codice Fiscale 80035060328), nel seguito "SISSA", con sede in Trieste, via Bonomea n. 265, rappresentata dal Direttore *pro tempore* prof. Stefano Ruffo, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della SISSA medesima, autorizzato alla stipula del

presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2020,

(di seguito congiuntamente indicate come “Parti” o “Atenei”)

PREMESSO CHE

–in data 13 giugno 2012 è stato stipulato un Accordo di programma tra l'Università di Udine e di Trieste, finalizzato, principalmente, a predisporre forme istituzionali di raccordo tra le Parti contraenti per programmare e coordinare le rispettive attività nel campo dell'offerta formativa, della ricerca, del trasferimento tecnologico e dei servizi;

–in data 15 luglio 2013 è stato sottoscritto tra l'Università di Udine, l'Università di Trieste e la SISSA il Protocollo che estende alla SISSA le istituzioni del coordinamento, gli strumenti e le azioni previsti dall'Accordo di programma stipulato in data tra l'Università di Udine e di Trieste;

–nell'ambito dell'accordo di programma è operativo un tavolo tecnico permanente di coordinamento tra gli atenei del Friuli Venezia Giulia che regola i rapporti di cooperazione tra le Università di Udine e di Trieste e la SISSA, con l'obiettivo di tendere, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ateneo e in linea con l'orientamento della Legge 240/2010, all'ottimizzazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'offerta formativa di secondo e terzo livello, della ricerca e dei servizi delle università regionali;

–con riferimento ai servizi di supporto alle attività core dei tre Atenei regionali, sono emerse alcune linee di intervento congiunte, finalizzate a superare le attuali collaborazioni “una tantum”, frutto di singole iniziative con un orizzonte temporale limitato, per consentire, invece, sia una condivisione strutturata e duratura delle conoscenze e delle competenze sia la

valorizzazione delle risorse umane realizzando nel contempo economie di scala;

– in data 30/11/015 è stato stipulato dai tre Atenei un accordo quadro per la gestione in forma condivisa di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca, con scadenza 29/11/2020;

–le parti hanno interesse a rinnovare l'accordo citato al fine di consolidare i risultati già raggiunti in un sistema di governo/gestione condivisa di servizi per il trasferimento tecnologico, di servizi amministrativi destinati alla formazione del personale ed all'acquisto di beni e servizi e di servizi bibliotecari, prevedendo altresì la possibilità di estendere ed approfondire i contesti operativi, le tipologie di servizio e le modalità di cooperazione e condivisione;

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse del presente Accordo sono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto

Con il presente Accordo Quadro le Parti convengono di gestire in forma condivisa i seguenti servizi, che avranno avvio a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione:

- Trasferimento tecnologico

–Formazione e sviluppo

- Acquisti di beni e servizi

- Servizi bibliotecari

La gestione condivisa dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro avverrà con le modalità previste nei successivi articoli.

Qualora necessario, termini e modalità di gestione di ciascun servizio, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni e quanto attiene alle coperture assicurative, alla sicurezza e alla protezione sanitaria, potranno essere regolati con appositi protocolli operativi concordati in attuazione del presente Accordo Quadro.

Art. 3 - Modello operativo e governance

I servizi condivisi opereranno secondo una struttura reticolare distribuita tra i tre Atenei avvalendosi delle strutture e del personale allocato nei rispettivi Uffici competenti per ciascun servizio condiviso ed operanti in sinergia, con condivisione di buone pratiche e procedure, in accordo con gli indirizzi del Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 4.

La programmazione operativa, il coordinamento, l'organizzazione dei servizi in gestione condivisa di cui all'art. 2 spetta ad un Comitato di Coordinamento.

La gestione delle attività dei servizi in gestione condivisa spetta ad apposite Strutture Operative, una per ciascuno dei servizi condivisi.

Il presente accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né ai suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina

Art. 4 - Comitato di coordinamento

Il Comitato di Coordinamento dei servizi in gestione condivisa è composto

dai Direttori generali delle Università di Trieste e Udine e dal Segretario generale della SISSA.

Il Comitato di Coordinamento, sulla base delle proposte formulate dalle

Strutture operative:

- definisce le linee guida e i piani annuali e pluriennali delle attività dei servizi condivisi;

- predisporre la proposta di budget annuale e pluriennale nonché le modalità di realizzazione delle attività e gli aspetti economico-finanziari ad esse connessi;

- approva i protocolli operativi relativi a ciascun servizio gestito in forma condivisa, qualora necessari;

- approva il rendiconto annuale e la relativa ripartizione pro quota dei costi.

Il Comitato di Coordinamento cura che la programmazione e la rendicontazione relativa ai servizi gestiti in forma condivisa avvengano in tempo utile per la predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione previsti da ciascun Ateneo ed opera per assicurare ai servizi in questione le necessarie compatibilità economiche e finanziarie.

Il Comitato di Coordinamento relazionerà periodicamente al Tavolo tecnico permanente di coordinamento, previsto dall'Accordo di programma citato nelle premesse, il quale svolgerà nei confronti del Comitato funzioni di indirizzo politico, strategico e di monitoraggio, in particolare anche in ordine

a:

- l'adozione di un programma comune di attività;

- l'armonizzazione delle discipline regolamentari interne ad ogni Ateneo;

- la definizione delle modalità di gestione delle attività di interesse comune;

- la definizione di uno *standard* comune dei servizi.

Art. 5 – Strutture Operative

Le strutture operative di ciascun servizio condiviso sono composte dalle persone di ciascun Ateneo ad esso dedicate.

Le Parti concordano che nell'ambito dei servizi in gestione condivisa, ciascun Ateneo possa svolgere a favore degli altri due Atenei le funzioni amministrative di stazione appaltante.

Ciascuna Struttura operativa cura le funzioni primarie previste dalle linee guida e dai piani approvati, in conformità con gli standard e le modalità definite nei protocolli operativi qualora esistenti, ed opererà avvalendosi delle strutture e del personale allocato nei rispettivi Uffici competenti per ciascun servizio condiviso.

Ogni Struttura Operativa:

- concorda un piano delle attività di riferimento con gli obiettivi e il relativo *budget* e li propone al Comitato di Coordinamento;

- coordina le attività previste dal piano, al fine del raggiungimento degli obiettivi definiti nello stesso;

- organizza la ripartizione del lavoro tra le persone dedicate alla produzione ed erogazione del servizio condiviso;

- elabora annualmente (entro il 30 marzo dell'anno successivo) il rendiconto e una relazione a consuntivo delle attività svolte, da trasmettere al Comitato di Coordinamento.

Art. 6 – Logo

Al fine di rendere i servizi condivisi, le iniziative e la struttura deputata alla

produzione ed erogazione degli stessi meglio visibile nei confronti degli *stakeholders*, l'Università degli Studi di Udine, l'Università degli Studi di Trieste e la SISSA definiranno con successivo accordo specifico l'utilizzo del logo, come da allegato A, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 7 – Clausola di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito di quanto previsto dal presente accordo

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali - quali ad esempio nominativo, qualifica, fonte dell'eventuale rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti - relativi alle persone fisiche, che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti, e ai propri dipendenti o collaboratori, coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente accordo, sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che

ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web (per SISSA www.sissa.it; per Università di Trieste www.units.it; per Università di Udine www.uniud.it).

Art. 8 Codici etici di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Art. 9 – Durata

Il presente accordo ha la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per ugual periodo almeno tre mesi prima della scadenza, con scambio di comunicazioni scritte tra le Parti, da inviarsi tramite Posta Elettronica Certificata, a conferma della volontà a proseguire la collaborazione in essere prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso di tre mesi comunicandolo alle altre tramite Posta Elettronica Certificata.

Art. 10 - Spese

Il presente accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico-

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n.131. Le spese di registrazione verranno sostenute a cura della Parte richiedente.

Il presente atto, firmato digitalmente, è redatto in bollo a carico dell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 11 – Disposizioni finali

Le Parti potranno:

- concordare, con successivi atti scritti, ulteriori o diverse forme di collaborazione per la miglior realizzazione degli obiettivi di cui al presente accordo;
- individuare ulteriori Servizi condivisi;
- stipulare specifiche convenzioni, accordi di collaborazione, o altre forme contrattuali funzionali alla realizzazione e/o alla gestione dei singoli Servizi condivisi.

Per l'Università degli

Per la Scuola Internazionale

Per l'Università degli

Studi di Trieste

Superiore di Studi Avanzati

Studi di Udine

Il Rettore

Il Direttore

Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda

Prof. Stefano Ruffo

Prof. Roberto Pinton

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente sottoposto ad archiviazione a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



UNITYFVG
United Universities of FVG